

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
128	18/07/2024

Struttura proponente: RPCT

OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA WHISTLEBLOWING DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (ARESS PUGLIA) - AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N.24. APPROVAZIONE.

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di Luglio in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D. Lgs. 33/2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm. – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e in particolare gli articoli 8 e 13, comma 8;

VISTO l'art. 19, co. 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTO il D.Lgs. n. 97/2016, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*»;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

VISTA la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*»;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano*



violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing) e, in particolare, l'art. 10 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

VISTA la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 di approvazione delle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e delle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. – *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* ;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, recante *“Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS)”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 558 del 20/4/2022, recante *“Attuazione dell’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/8/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA – Approvazione dell’Atto aziendale della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS). Revoca della DGR n. 4/2017 e la rettifica della DGR n. 2265/2017”*, recepita con Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 10/5/2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto *“Preso d’atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell’Atto aziendale della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017-Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021”*;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14/04/2022 con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di direttore di Struttura Complessa dell’Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell’art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 03/05/2022, recante tra gli altri, il conferimento de [OMISSIS...] l’incarico di natura professionale sul Servizio Affari Istituzionali e Performance- Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell’art. 71 c.10 CCNL Area Funzioni Locali - Area Funzioni Locali-dirigenza PTA-2016-2018- alla Dott.ssa Olga Salerno;

VISTA la deliberazione del DG n.53 del 15.03.2024 di Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ex art. 1 c. 7 L. 190/2012 e ss.mm.ii., nella persona del dr. Ettore Attonini, Direttore dell’Area Innovazione di Sistema e Qualità ;

VISTA la deliberazione del DG n.56 del 9.03.2022 di approvazione del codice di comportamento dell’A.Re.S.S. puglia ;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 30.01.2024, avente ad oggetto l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO ARESS);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 1/03/2024 recante *“Preso d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 8/02/2024 – L.R. n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 co. 4 – Nomina Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS) così come rettificato e integrato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2024 – insediamento”*.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’RPCT e dell’istruttoria del Servizio Affari Istituzionali e Performance dell’Area di Direzione Amministrativa all’uopo incaricato dalla Direzione Generale

HA ADOTTATO



Il seguente provvedimento,

Premesso che:

- il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione con la finalità di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media, anche, ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato;
- con il predetto D.lgs n.24/2023 è stata introdotta nel nostro ordinamento, una tutela più forte nei confronti di chi segnala, mediante i vari strumenti previsti, fenomeni corruttivi assicurando il massimo anonimato, la massima tutela e la massima riservatezza;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 sono in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023;
- dalla medesima data sono abrogati l'art. 54-bis " Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti "del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha integrato la disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale;
- l'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 24/2023 dispone che i soggetti pubblici attivino propri canali di segnalazione e predispongano atti di organizzazione in materia, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali;
- l'A.N.A.C con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha emanato sul tema Linee guida volte a dare indicazioni per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne indirizzate ad ANAC e a fornire delle indicazioni agli enti per l'attivazione dei propri canali di segnalazione e l'adozione di modelli organizzativi interni;

Dato atto che l'AReSS Puglia ha già aderito all'iniziativa che ha permesso l'utilizzo della piattaforma informatica per la trasmissione crittografata delle segnalazioni di whistleblowing che rientra nel progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali;

Rilevato che, fra le modalità di segnalazione previste dalle nuove disposizioni, è stata altresì individuata la forma orale, mediante linea telefonica o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale;

Ritenuto, pertanto, dopo una approfondita valutazione delle soluzioni da adottare condivisa con i Servizi competenti, di addivinare ad un sistema che preveda, ad integrazione della procedura informatizzata attualmente in uso, la possibilità di trasmissione della segnalazione mediante servizio postale con modalità strettamente riservata e indirizzata unicamente al RPCT o, in alternativa verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale, esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Ritenuto necessario, pertanto, adottare una procedura operativa per la gestione delle segnalazioni, in conformità al citato D. Lgs. n. 24/2023 che, tra l'altro, ha introdotto nuove modalità di segnalazione, un ampliamento dei soggetti tutelabili ed un rafforzamento del correlato sistema di garanzie e protezioni;

Preso e dato atto, del parere positivo espresso dal DPO, acquisito agli atti in data 11.06.2024 (prot.n. prot.n.0002050/24), in merito alla conformità della predisposta procedura operativa in argomento a cura del Servizio Affari Istituzionali e Performance su indicazione del Responsabile Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, alla normativa vigente in materia di tutela della protezione dei dati personali;

Preso e dato atto dell'avvenuta informativa fornita ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 24/2023 alle OO.SS del Comparto e delle Aree dirigenziali con nota prot.2274 del 27.06.2024, trasmessa con pec in data 28.06.2024, relativamente alla predisposizione della procedura operativa in allegato e dell'assenza di osservazioni da parte delle medesime Organizzazioni Sindacali in ordine al contenuto del documento proposto;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS Puglia);

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover approvare la “ PROCEDURA OPERATIVA WHISTLEBLOWING DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (ARESS PUGLIA) - (ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24) per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing” allegato al presente provvedimento quale parte e sostanziale dello stesso (Allegato “A”).

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate

DELIBERA

1. **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di adottare** la “Procedura Operativa Whistleblowing dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (Aress Puglia) - (ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24)” per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e relative forme di tutela – Whistleblowing”, allegata alla presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. **di prevedere** che l’allegata Procedura Operativa entri in vigore dal giorno di approvazione della presente deliberazione e conseguente pubblicazione;
4. **di stabilire** che l’allegata Procedura Operativa abroga ogni precedente atto o provvedimento con essa incompatibile;
5. **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance la trasmissione del presente provvedimento ai Direttori/Dirigenti delle Aree/Servizi dell’Agenzia nonché – per quanto in questa sede rileva – per conoscenza all’Organismo indipendente di Valutazione;
6. **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance l’assolvimento di tutti i conseguenti adempimenti, ivi compreso l’adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, Sezione “Amministrazione Trasparente”; Sottosezione “Provvedimenti”, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;
7. **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance l’assolvimento di tutti i conseguenti adempimenti, ivi compreso l’adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, Sezione “Amministrazione Trasparente; sottosezione “Altri contenuti/Prevenzione della corruzione//Whistleblower –Procedure per le segnalazione di illeciti”;
8. **di trasmettere** per il tramite del Servizio Risorse Umane copia del presente provvedimento con il relativo allegato al Presidente CUG, a tutti i portatori di interessi, alle OO.SS., aziendale;
9. **di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento a cura della segreteria del Direttore Generale, al Collegio Sindacale, alla Regione Puglia, Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Affari istituzionali e giuridici, ai fini di cui alla D.G.R. 48/2018, istitutiva del Network dei RPCT di Regione Puglia, ASL regionali, IRCCS regionali, AOU regionali, IZS Puglia e Basilicata;
10. di attestare che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Estensore



AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

Rosa Conenna

Il Direttore
dell'Area Innovazione e Qualità
Ettore Attolini

Il Direttore Generale
Giovanni Migliore



AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia


ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 18/07/2024

Bari, 18/07/2024

Il Segretario



Francesca
Antonia Tinelli
18.07.2024
11:59:41
GMT+01:00

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.



**PROCEDURA OPERATIVA WHISTLEBLOWING DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE (ARESS PUGLIA)
(ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24)**

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 18.07.2024

Sommario

PREMESSA	2
1. Obiettivo.....	4
2. Normativa di riferimento.	4
3. Definizione Whistleblowing	5
4. Ambito di applicazione soggettivo.....	6
5. Ambito di applicazione oggettivo.....	7
5.1 Segnalazioni escluse.....	8
6. Contenuto della segnalazione.....	9
7. Modalità di Trasmissione/ Ricezione /Gestione delle Segnalazioni	10
8. Procedimento a seguito della ricezione della segnalazione	11
9. Verifica della fondatezza della segnalazione	11
10. Conclusione del procedimento	12
11. Denuncia e divulgazione pubblica.....	13
12. Segnalazione anonime e loro trattazione	13
13. Il canale esterno istituito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).....	13
14. Denuncia all’Autorità Giudiziaria	14
15. Tutela e garanzia della riservatezza	14
16. Tutela del Segnalante da atti ritorsivi o discriminatorie.....	15
17. Limitazione della responsabilità.....	15
18. Rinunce e transazioni	16
19. Responsabilità del Whistleblower.....	16
20. Conservazione della documentazione	16
21. Aspetti Sanzionatori	17

Allegato 1): Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente/non dipendente ([Whistleblowing](#))

Allegato 2): Accordo In Merito Al Trattamento Di Dati Personali- Aress Puglia E Whistheblowing Solutions I.S. Srl

Allegato 3): Informazioni Ai Sensi Dell'art. 13 Del Regolamento (Ue) 2016/679 Sul Trattamento Dei Dati Personali Dei Soggetti che effettuano segnalazioni illeciti in Base alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 24/2023

PREMESSA

La “**Direttiva Whistleblowing**” è la direttiva europea -Direttiva (UE) 2019/1937, recepita in Italia dal d.lgs. **24 del 10 marzo 2023**, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni** di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea. **Violazioni di cui sono venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo**, pubblico o privato, **e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione** pubblica o dell’ente privato in cui lavorano o in cui hanno lavorato.

La segnalazione di illeciti è uno degli strumenti di prevenzione della corruzione più rilevanti, attraverso il quale si realizza una importante funzione di emersione di fenomeni di natura corruttiva o illegalità, con ricadute positive, in primo luogo sull’organizzazione (in quanto la segnalazione di illeciti permette di ridurre per il futuro il rischio che gli stessi si presentino nuovamente), ma anche sulla consapevolezza etica del dipendente, dal momento che diviene parte attiva al processo di gestione del rischio corruttivo.

Il whistleblowing costituisce lo strumento di prevenzione e di supporto alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.

A tal fine, la segnalazione/comunicazione del segnalante va considerata quale comportamento positivo del dipendente tesa al buon andamento della P.A.

Con l’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo **10 marzo 2023, n. 24** sono state introdotte novità nel nostro ordinamento, tra cui se ne rilevano, alcune di maggior rilievo, quali:

- l’ampliamento delle tipologie di soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- la valorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del segnalante, che diviene canale privilegiato al quale segnalare atti, omissioni o condotte illecite, salvo i casi in cui ricorrono le condizioni per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica;
- l’indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- il rafforzamento e l’ampliamento delle misure di tutela previste per il segnalante e l’espansione del sistema di tutele a soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, potrebbero subire ritorsioni.

Con la nuova disciplina, quindi sono state rafforzate le seguenti tutele:

- *tutela della riservatezza;*
- *protezione da ritorsioni;*
- *limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni;*
- *misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall’ANAC.*
- *l’espansione dell’ambito oggettivo, tipizzando gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati.*

Alla luce delle intervenute novità legislative, l’ANAC ha predisposto con la Delibera 113/2023 le nuove Linee guida, con l’obiettivo di dare indicazioni in tema di presentazione e gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite *il canale di segnalazione “esterno” attivato presso l’Autorità nonché per fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.*

La nuova normativa prevede pertanto, oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), a partire dal 2013 fino agli ultimi aggiornamenti in merito, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala illeciti tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle **obbligatorie** in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare.

Nello specifico, il Piano prevede che, tra i vari soggetti individuati dal D.Lgs. n.24/2023, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'**art. 54-bis del predetto decreto**(articolo abrogato dal D.lgs n.24/2003). L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del P.T.P.C., ora sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del P.I.A.O. 2023-2025 come intervento da realizzare con tempestività. Inoltre, la novità legislativa impone, all'A.N.AC. di disciplinare le procedure attraverso le quali l'Autorità riceve tali segnalazioni, esercitando un potere di regolazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, sia azionando il sistema sanzionatorio sia secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.24/2023 (art.7), attivando un canale di segnalazione "esterno", che garantisca, anche tramite sistemi di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante.

1. Obiettivo.

L'obiettivo della presente Procedura Operativa è quindi fornire al segnalante (whistleblower) chiare indicazioni circa: **l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte dal nostro ordinamento, anche alla luce delle novità introdotte col D.Lgs. n. 24/2023.**

Scopi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono quindi quelli di:

- **chiarire i principi ispiratori** dell'istituto e i ruoli del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito "RPCT") quale destinatario e gestore della segnalazione e del Custode dell'Identità quale garanzia della massima riservatezza dell'identità del segnalante;
- **rimuovere** i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing (segnalazione), quali i **dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire** e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- **evitare** che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e nell'Agenzia Regionale, omettano di segnalarle per il **timore di subire conseguenze pregiudizievoli**;
- **garantire la massima riservatezza** e la **completa protezione** degli autori delle segnalazioni (c.d. whistleblowers).
- **fornire** al whistleblower **chiare indicazioni operative** in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento.

La presente procedura dovrà essere revisionata annualmente, in concomitanza con la revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in occasione di eventuali novità normative.

2. Normativa di riferimento.

In Italia l'istituto giuridico conosciuto come *Whistleblowing* è stato introdotto dalla **legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»**, adottata in ottemperanza a raccomandazioni e

obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1, co. 51 della legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal **decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90**, convertito nella **legge 11 agosto 2014, n. 114**, «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

ANAC è quindi intervenuta con la **determinazione n. 6 del 28 aprile 2015** recante «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)*» per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti tecnici da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

L'istituto è stato poi riformato dalla **legge 30 novembre 2017 n. 179**, «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che ha introdotto l'obbligo di dotarsi di canali di segnalazione anche per le aziende del settore privato dotate di modello organizzativo 231.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della L.179/2017, ANAC ha emanato ulteriori linee guida, che superano le precedenti adottate con determina n. 6/2016 e i relativi allegati, fornendo indicazioni interpretative e attuative finalizzate ad integrare la disciplina vigente, con la **delibera n. 469 del 9 giugno 2021**, «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro (c.d.whistleblowing)*».

L'Unione Europea, per garantire che i segnalanti vengano protetti adeguatamente da eventuali ritorsioni, il 16 dicembre 2019 ha adottato la **direttiva (UE) 2019/1937 sul Whistleblowing**, in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, che prevede l'adozione di nuovi standard di protezione a favore dei "whistleblower" ("segnalanti"). Gli obiettivi della Direttiva sono:

- **Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;**
- **Migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;**
- **Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.**

In attuazione della suddetta direttiva è stato pertanto emanato il **decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023** riguardante «*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*», che ha portato l'ANAC, con la **delibera n.311 del 12 luglio 2023**, all'adozione delle «*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*», **da intendersi sostitutive di quelle adottate con delibera n. 469/2021**.

3.Definizione Whistleblowing

Quando parliamo di **Whistleblowing** si fa riferimento al whistleblower che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse del bene comune o, comunque, riferisce condotte

illecite delle quali sia venuto a conoscenza **in ragione del rapporto di lavoro**. Col termine dipendente si intendono tutti coloro che sono legati all'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che parziale; per **"altri soggetti"** si intendono i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ed il personale di altri enti distaccato, comandato o, comunque, assegnato temporaneamente presso l'AReSS Puglia; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Gli uni e gli altri, nel seguito denominati "segnalanti", sono ritenuti tali, ai fini della presente Procedura, anche quando i relativi rapporti giuridici non sono ancora iniziati o sono già terminati allorché le informazioni sugli illeciti sono state acquisite rispettivamente in fase precontrattuale o nel corso del rapporto nel frattempo terminato.

La segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica (*whistleblowing*) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante (*whistleblower*) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Agenzia e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare tali segnalazioni e a tutelare il whistleblower, proprio in ragione della sua funzione sociale.

L'istituto del "whistleblowing" ha come finalità primaria quella di portare all'attenzione del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza situazioni di "mala gestio" all'interno dell'ente, mantenendo sempre il massimo anonimato, la massima tutela e la massima riservatezza che è il principio cardine del whistleblowing.

4. Ambito di applicazione soggettivo.

Le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive **possono essere effettuate:**

dai dipendenti (sia con contratto pubblico che con contratto privato) dell'Agenzia assunta a tempo determinato e indeterminato.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra Amministrazione o Ente, questo può riferire anche di fatti accaduti in un'altra Amministrazione o Ente diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso, la segnalazione va inoltrata all'Amministrazione o Ente cui i fatti si riferiscono.

b) **dal personale non dipendente** dell'Agenzia, quali:

- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Agenzia;
- i collaboratori e i consulenti con qualsiasi forma di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- i lavoratori e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell' Agenzia;
- i volontari e tirocinanti -retribuiti e non retribuiti- che svolgono la propria attività presso l'Agenzia;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se tali funzioni sono esercitate in via di mero fatto, presso l'Agenzia.

I soggetti di cui al comma precedente possono effettuare una segnalazione godendo delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Ambito di applicazione oggettivo.

Le linee guida ANAC n.311/2023 esplicitano le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 24/2023 riportando quanto segue con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione: “ sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni *sulle violazioni*, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore” < riportati al precedente n.4 > “Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.”

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni:

Violazioni del diritto nazionale

Illeciti : amministrativi, contabili, civili o penali;

Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001.


Violazioni del diritto dell'UE

Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3). (l'elencazione in dettaglio degli illeciti di cui al presente punto è contenuto nella parte I dell'allegato al D.lgs. 24/2023, consultabile su normattiva.it);

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4).

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).



Tratto dalle linee guida ANAC n.311/2023

5.1 Segnalazioni escluse

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).”

Non sono altresì segnalabili le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o che attengono ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, che costituiscono eventualmente oggetto di altre procedure (es. Comitato Unico di Garanzia). *Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;*

Possono essere tuttavia ricondotte nelle tutele di whistleblowing le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell’interesse pubblico e dell’integrità dell’Agenzia.

Sono escluse dall’ambito di applicazione *del d.lgs. n. 24/2013* le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.

Ad esempio, le procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione adottata sulla base del suddetto regolamento, che contengono già disposizioni dettagliate sulla protezione degli informatori; analogamente la segnalazione di violazioni nel settore

delle intermediazioni finanziarie rimane esclusa dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2013, essendo presenti disposizione dettagliate sulla protezione dei segnalanti nel d.lgs. 12938/2017.

Non possono effettuarsi le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Essendo la sicurezza nazionale di esclusiva competenza degli Stati membri, la materia non è ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 e, di conseguenza, nel d.lgs. n. 24/2023 che ne dà attuazione; non si applica inoltre ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e sicurezza espressamente esclusi dalla normativa in materia (artt. 15 e 24 delle direttive 2441 e 2542 del 2014, art. 13 della direttiva del 2009/8143, d.lgs. n. 36/2023, d.lgs. n. 208/2011).

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 24/2023 e in particolare relativi a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Contenuto della segnalazione

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia e numero di contatto;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti oggetto di segnalazione sono stati commessi;
- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- g) ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato;
- h) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

E', altresì, necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e offra il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione priva delle generalità della persona segnalante è considerata anonima e verrà trattata alla stregua di segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.

7. Modalità di Trasmissione/ Ricezione /Gestione delle Segnalazioni

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza **nel proprio contesto lavorativo** possono farlo utilizzando una delle modalità previste:

a) attraverso la compilazione e l'invio mediante il servizio postale di un apposito modulo (Allegato1) al Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti reperibile sul sito Istituzionale dell'Agenzia <http://www.aress.regione.puglia.it/> nonché nell'area "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Altri Contenuti" sottosezione "Prevenzione della Corruzione". Potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello allegato purché contenente tutti i necessari elementi.

Il modulo compilato va inviato in busta chiusa indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ARESS Puglia presso la sede dell'Agenzia Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA) con l'obbligatoria dicitura **"riservata personale"**.

Il personale del protocollo non aprirà la busta e non procederà con la sua protocollazione. La busta sarà consegnata personalmente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

b) le segnalazioni potranno essere inviate anche all'indirizzo PEC anticorruzione.aress@pec.rupar.puglia.it, accessibile esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale, previo appuntamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione. il RPCT è tenuto a fissare l'audizione entro 10 giorni dalla richiesta. Il segnalante è tenuto a specificare che intende effettuare una segnalazione ai sensi del d.lgs. n.24/2023.

d) utilizzando la piattaforma informatica predisposta da ARESS Puglia raggiungibile all'indirizzo <https://aress.regione.puglia.it/whistleblowing>

L'ARESS Puglia ha attivato un'unica e apposita procedura, nell'ambito del processo di ristrutturazione del sito istituzionale, istituendo un nuovo canale informatico del servizio "Whistleblowing", creato in seno al progetto WhistleblowingPA, promosso da ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali che ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro, sia interni che esterni all'Ente, che segnalano, obbligando le pubbliche amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il canale di segnalazione interno di cui si è dotato l'Agenzia risulta conforme alle disposizioni normative contenute nell'art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, in quanto garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

1. la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
2. la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Trasparenza e Corruzione (R.P.C.T) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
3. nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'R.P.C.T. e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.
4. la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).

La gestione del canale di segnalazione è affidata al R.P.C.T., ed il processo di gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso un applicativo informatico automatizzato che consente la

compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il R.P.C.T. di comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'istruttoria.

Si aprirà una finestra di "Home page" dell'applicativo nella quale, in basso, sono presenti due caselle di colore blu, di cui una dedicata all'invio delle segnalazioni, denominata "Invia una segnalazione", e l'altra che serve per monitorare lo stato di avanzamento di una segnalazione già effettuata e comunicare in ambiente protetto con il RPCT.

Cliccando sulla casella "**Invia una segnalazione**" si aprirà una *form* da compilare per fornire le informazioni rilevanti all'invio di una segnalazione. È altresì consentito allegare un file o qualsiasi documentazione o evidenza che possa essere utile a sostenere le dichiarazioni rese. All'inizio della compilazione della *form*, nelle Informazioni preliminari, è **richiesto se si desidera rimanere anonimi**, ponendo un *flag* in un'apposita casellina, o indicare il nominativo e una modalità di contatto.

È sempre possibile identificarsi anche in un momento successivo al primo accesso alla piattaforma.

Facilitatore

Il segnalante, nel processo di segnalazione, può essere assistito da un facilitatore e cioè da una persona fisica operante nello stesso contesto lavorativo del segnalante, che gli fornisce consulenza o sostegno. In tal caso la figura del facilitatore deve essere mantenuta riservata e, per tanto si applicheranno anche al facilitatore le garanzie in termini di riservatezza previste dalla norma con riguardo a):

- identità del facilitatore;
- attività di "assistenza" del facilitatore.

8. Procedimento a seguito della ricezione della segnalazione

Acquisita la segnalazione esterna mediante i canali predisposti, ed assegnato un numero identificativo univoco per un tracciamento agevole e confidenziale, RPCT procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro **sette giorni** dalla data della sua acquisizione, utilizzando mezzi di comunicazione sicuri e tracciabili; nel caso della piattaforma informatica, la comunicazione del numero identificativo della segnalazione.

L'avviso viene dato salvo espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non volerlo ricevere, oppure salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Se la segnalazione non è di propria competenza, RPCT **entro sette giorni** la inoltra al corretto destinatario, avvisando il segnalante dell'avvenuta comunicazione.

9. Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione** che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati nonché l'acquisizione documentale.

Al fine di istruire la segnalazione il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potrà avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti o all'ANAC per i rispettivi profili di competenza;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'avvio dell'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) a comunicare alla Direzione Generale e/o all'OIV di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di AReSS Puglia.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

10. Conclusione del procedimento

A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione, qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata, il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni come di seguito specificato.

Entro il termine **di tre mesi** dalla ricezione della segnalazione, il RPCT comunica l'esito del procedimento al segnalante e, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante stesso, in relazione alla natura e tipologia della violazione rilevata provvederà a:

- informare la Direzione Generale per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutelare l'interesse e l'integrità dell'AReSS Puglia;
- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Responsabile della struttura o servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
- c) comunicare all'UPD competente l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nei limiti previsti dalla tutela della riservatezza del segnalante estratti della segnalazione;
- e) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione whistleblowing. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce l'identità del segnalante;
- f) adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari atti amministrativi per il pieno ripristino della legalità;
- g) aggiornare, laddove si ritenga necessario, la valutazione dei Rischi nel PTPC, con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi

coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

Allo scopo di rafforzare il senso dell'etica, dell'integrità e della legalità all'interno dell'Agenzia, il RPCT, oltre a programmare iniziative formative in materia, con un focus dedicato all'istituto del whistleblowing.

11. Denuncia e divulgazione pubblica

Rimane fermo il diritto di chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto illecito di denunciarlo alle Autorità competenti. Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, tale denuncia, per i reati procedibili d'ufficio, assume carattere obbligatorio.

Insieme alla denuncia c'è anche un'ulteriore modalità di segnalazione che consiste nella divulgazione pubblica. A mezzo di essa, il Segnalante mira a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. In questo caso, la normativa garantisce protezione al Segnalante soltanto nelle seguenti ipotesi:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini di legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) esiste un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse che giustifica la diretta divulgazione (es. danni irreversibili all'incolumità fisica di persone);
- c) il Segnalante ha motivazioni ragionevoli e fondate per ritenere che una segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito perché chi riceve la segnalazione potrebbe essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

12. Segnalazione anonime e loro trattazione

Nel caso in cui il RPCT riceva tramite il canale interno Segnalazioni anonime, le tratterà alla stregua di segnalazioni ordinarie, se adeguatamente circostanziate, dal momento che l'applicativo permette di presentare la segnalazione e di ricevere un riscontro anche rimanendo anonimi.

In ogni caso, se il segnalante o il denunciante anonimo, che successivamente è stato a qualsiasi titolo identificato, ha subito ritorsioni beneficia comunque della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

13. Il canale esterno istituito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Oltre al canale interno istituito, vi è un ulteriore canale esterno istituito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), cui è possibile trasmettere direttamente le segnalazioni di atti illeciti solo nei seguenti casi:

- a) Il canale interno per le segnalazioni non è stato attivato dall'Ente oppure, se attivato, risulta inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza;
- b) è stata effettuata già una segnalazione attraverso il canale interno, ma questa non ha avuto alcun seguito oppure il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna possa non avere seguito o determinare il rischio di ritorsioni;
- c) la violazione che si intende segnalare può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, il canale esterno di ANAC dovrà essere utilizzato nel caso in cui si intenda comunicare di aver subito una ritorsione, in modo da mantenere riservata la propria identità e usufruire delle tutele concesse dalla normativa. Si precisa, infatti, che anche il suddetto canale esterno risulta garantito da

misure di crittografia e protocolli di sicurezza, che assicurano la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione.

Per effettuare una segnalazione ad ANAC, in presenza di una delle condizioni sopra indicate, è possibile accedere all'applicazione tramite il portale internet dei servizi ANAC al seguente link:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

14. Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Le tutele di riservatezza e le misure di protezione previste dal D.lgs 24/2023 si applicano anche nel caso di denuncia all'Autorità giudiziaria e, quindi:

-nel caso in cui il whistleblower, in relazione ai fatti che possono configurare una violazione whistleblowing decida di presentare denuncia(da sola ovvero in aggiunta alla segnalazione Whistleblowing) all'Autorità giudiziaria;

-nel caso in cui il whistleblolower sia un pubblico ufficiale, anche qualora abbia effettuato una segnalazione interna o esterna, rimane obbligato, ai sensi dell'artt.331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., a denunciare all'Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

15.Tutela e garanzia della riservatezza

L'Agenzia, con la propria organizzazione e con gli strumenti di cui si è dotata, **garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore che assiste il segnalante, e delle persone menzionate nella segnalazione** nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione(art.4, comma 1 D.lgs.24/2023). Ciò anche al fine di evitare l'esposizione degli stessi a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

L'identità della persona segnalante, del facilitatore e delle persone menzionate, e qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi, direttamente o indirettamente, tali identità **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso** delle stesse persone coinvolte, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In particolare, nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante e delle persone menzionate, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; e anche se la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante e delle persone menzionate sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso espresso** della persona stessa alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità della persona segnalante **non** può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Sul **piano operativo**:

- la segnalazione del whistleblower e della relativa documentazione è **sottratta al diritto di accesso** agli atti amministrativi previsto dagli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedente, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, let. a), della legge n. 241/90;

- nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, le segnalazioni non potranno essere utilizzate **oltre quanto necessario** per dare alle stesse adeguato seguito.

16. Tutela del Segnalante da atti ritorsivi o discriminatorie

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento **non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta**, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie o ritorsive si intendono *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche *“solo tentata o minacciata”*. Le presunte misure discriminatorie o ritorsive **devono essere comunicate ad ANAC** (nelle modalità e dai soggetti) alla quale è affidato il compito di **accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione** di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

La tutela da misure discriminatorie o ritorsive **non è** garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questo caso viene anche irrogata una sanzione disciplinare.

Il Segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio, quale conseguenza della denuncia effettuata, dovrà darne notizia ad ANAC tramite il canale esterno appositamente istituito <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>, secondo le modalità riassunte nel paragrafo 13).

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ANAC ha stipulato convenzioni con enti del Terzo settore affinché forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

1. sulle modalità di segnalazione;
2. sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
3. sui diritti della persona coinvolta;
4. sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

17. Limitazione della responsabilità

Ai sensi dell'art.20 del D.lgs 24/2023, non è punibile il soggetto segnalante che rileva o diffonde informazioni relative a violazioni:

- coperte da segreto diverso dalle informazioni classificate, dal segreto professionale forense e medico, dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
 - relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
 - offendono la reputazione della persona coinvolta o segnalata
- quando sussistono **contemporaneamente** le seguenti circostanze:

1. al momento della rilevazione o diffusione, vi erano fondati motivi **per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria** per svelare la violazione;
2. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere effettuata nel rispetto di tutte le condizioni previste nel d.lgs. n. 24/2023.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa. In particolare, rispetto a rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, rivelazione del segreto professionale, rivelazione dei segreti scientifici e industriali, violazione del dovere di fedeltà e di lealtà, violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

18. Rinunce e transazioni

Non sono valide le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto, i diritti e le tutele previsti dal D.lgs n.24/2023, salvo siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art.2113, comma 4 c.c.

19. Responsabilità del Whistleblower

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile, anche con le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità.

Ai sensi della Legge 24/2023, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

20. Conservazione della documentazione

I soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni assicurano, ai sensi dell'art.14 D.lgs. n.24/2023, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

E' garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei ed informatici in modo che sia assicurata la sicurezza e riservatezza.

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Tutte le operazioni di trattamento connesse all'applicazione della normativa generale e del presente regolamento avverranno a norma e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento Europeo sul trattamento dei Dati Personali 679/2016 con particolare riferimento all'applicazione del principio di minimizzazione del trattamento.

21. Aspetti Sanzionatori

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 15;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro quando accerta, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Allegato 1):

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente/non dipendente (Whistleblowing)

(I dati saranno trattati tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante per tutto il procedimento)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, possono farlo compilando il presente modulo e inviandolo in busta chiusa indirizzata al **Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'AReSS Puglia presso la sede legale in - Lungomare Sauro, 33 – 70121 Bari** con l'obbligatoria dicitura **"riservata personale"**.

Il personale del protocollo non aprirà la busta e non procederà con la sua protocollazione. La busta sarà consegnata personalmente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello allegato purché contenente tutti i necessari elementi.

Le informazioni identificative non sono obbligatorie, ma AReSS Puglia considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno alla stregua di segnalazioni ordinarie. Le stesse saranno gestite di conseguenza: verranno registrate e conservate, e saranno oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al RPCT.

Nome del segnalante:.....
 Cognome del segnalante:.....
 Codice fiscale:.....
 Qualifica servizio attuale:.....
 Incarico (Ruolo) di servizio attuale:.....
 Unità organizzativa e sede di servizio attuale:.....
 Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:.....
 Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato:.....
 Unità organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto:.....
 Telefono.....
 E-mail:.....

(Tipologia di condotta illecita)

Indicare la condotta illecita che si vuole segnalare. È possibile indicare anche più tipologie

- Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere
- Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
- Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs. n. 39/2013
- Appalti illegittimi
- Concorsi illegittimi
- Conflitto di interessi

- Mancata attuazione della disciplina anticorruzione
- Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
- Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs.n. 24/2023

Sede dell'ente in cui si è verificato il fatto:.....

Periodo in cui si è verificato il fatto:.....

Data in cui si è verificato il fatto:.....

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:.....

Durata della condotta illecita (Indicare se la condotta illecita è ancora in corso, si è conclusa, oppure si verifica ripetutamente)

- La condotta illecita si è conclusa
- La condotta illecita è ancora in corso
- La condotta illecita si verifica ripetutamente

Soggetto che ha commesso il fatto (nome, cognome, qualifica):.....

(possono essere inseriti più nomi)

Eventuali soggetti privati coinvolti:.....

Eventuali imprese coinvolte:.....

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:.....

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto:.....

(nome, cognome, qualifica, recapiti)

Descrizione del fatto:.....

.....

.....

.....

La condotta è illecita perché:.....

.....

.....

.....

.....

ALTRI SOGGETTI INFORMATI

Segnalazione ad altre Autorità o Istituzione	Indicare se si è inviata la segnalazione anche ad un'altra Autorità o Istituzione <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Se hai indicato "sì", specifica: A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto	Se sì, inserire i dati richiesti. _____
Data della segnalazione	_____



AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

Estremi di registrazione dell'esposto	_____
Hai dialogato con qualcuno in particolare?	_____
Esito della segnalazione	_____
Se hai selezionato "no", indica perché non l'hai fatto	_____

Se decidi di identificarti allega (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

ACCORDO IN MERITO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS Puglia)
con sede in Bari al L.mare N. Sauro n. 33
Codice Fiscale e P. IVA n. Partita IVA : 08238890720 - Codice Fiscale: 93496810727
in persona di Dott. Francesco Fera, designato al Trattamento giusta DDG 117/21
(di seguito "**Committente**" o il "**Titolare del Trattamento**"),

E

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede in Viale Aretusa, 34, 20129, Milano, Codice Fiscale e P. IVA n. 09495830961, in persona di Giovanni Pellerano (di seguito "**Fornitore**" o il "**Responsabile del Trattamento**"),

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) Le Parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore di un servizio di whistleblowing digitale consistente in fornitura in outsourcing di una piattaforma di whistleblowing digitale (di seguito, "**Contratto di servizi**");
- b) In virtù del Contratto di servizi il Fornitore esegue operazioni di trattamento di dati personali (di seguito, "**Dati Personali**") di titolarità del Committente, e riferiti unicamente ai dati necessari per l'erogazione dei servizi pattuiti tra le parti. In particolare l'acquisizione e l'archiviazione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali appartenenti anche a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti agli interessati, ovvero alle persone fisiche (identificate o identificabili) che inoltrano una segnalazione o a quelle indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento.
- c) il Fornitore dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;
- d) il Titolare ha condotto una positiva valutazione della idoneità e qualificazione del Responsabile atta a soddisfare, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento, i requisiti di cui alla normativa applicabile (artt. 28 e ss. del Regolamento) e intende designare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali derivante dal Contratto di servizi.

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto delle reciproche promesse e degli accordi intercorsi, le Parti convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

E
AReSS PUGLIA - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE E IL SOCIALE
Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002050/2024 del 11/06/2024
Firmatario: Francesco Fera

2. OGGETTO

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente nomina il Fornitore, che accetta, responsabile del trattamento in relazione alle operazioni di trattamento Dati Personali poste in essere ai soli fini dell'esecuzione del Contratto di servizi. Tale nomina non comporta il diritto ad alcuna remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito contrattualmente.
- 2.2 I compiti assegnati al Fornitore sono esclusivamente quelli resi necessari dalle attività connesse all'esecuzione del Contratto di servizi.

3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 3.1 Qualora nell'ambito delle operazioni di trattamento dei Dati Personali occorranza eventuali istruzioni aggiuntive al fine di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati, il Committente trasmetterà ulteriori istruzioni al Fornitore in merito alle finalità, modalità e procedure per l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, e concorderà con il Fornitore le misure tecniche ed organizzative più idonee.

4. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- 4.1 Ai fini di un corretto trattamento dei Dati Personali, il Fornitore si impegna a:
- a) svolgere qualsiasi operazione di trattamento di Dati Personali in conformità ai principi e alla regolamentazione previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - b) eseguire fedelmente ed esclusivamente le istruzioni impartite dal Titolare, evitando attività di trattamento non conformi alle predette istruzioni o volte a perseguire finalità diverse da quelle correlate all'esecuzione del Contratto di servizi;
 - c) non effettuare copie dei Dati Personali diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta esecuzione del Contratto di servizi;
 - d) garantire il pieno rispetto degli obblighi di cui il Fornitore, quale responsabile del trattamento, è tenuto in virtù della normativa vigente;
 - e) fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, non divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto della presente designazione;
 - f) garantire che l'accesso ai Dati Personali da parte del personale avvenga solo sulla base del principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e designare quali incaricati del trattamento, anche ai fini di cui all'art. 32 del Regolamento Privacy, le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, impegnando gli stessi con idonei vincoli di riservatezza;
 - g) formare adeguatamente il personale addetto all'esecuzione del Contratto di servizi fornendo loro istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza;
 - h) collaborare con il Committente per l'attuazione di qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;
 - i) mantenere informato il Committente riguardo alle operazioni di trattamento trasmettendo un rapporto scritto sull'attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con il presente contratto, con particolare riguardo, ma non esclusivamente, alle misure di sicurezza adottate, nonché riguardo a qualsiasi circostanza o criticità eventualmente riscontrata;
 - j) informare il Committente, entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi violazione o rischio di violazione concernente i Dati Personali di cui il Fornitore è venuto a conoscenza nello svolgimento dei Servizi e collaborare, a proprie spese, con il Committente per attuare qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;

k) adottare le misure di sicurezza previste dall'articolo 7 del presente contratto;

5. AFFIDAMENTO A TERZI

5.1 È consentito al Fornitore di avvalersi di soggetti terzi ai fini della prestazione dei Servizi senza il preventivo consenso scritto del Titolare. Il Fornitore si impegna a prevedere nel contratto con il subappaltatore garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente contratto. Il Responsabile del trattamento dichiara di avvalersi dei Subresponsabili indicati nell'Allegato A. Con la sottoscrizione del presente atto di nomina, i Subresponsabili indicati nell'Allegato A si intendono approvati dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dichiara che i Subresponsabili hanno capacità e competenze per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e che sono stati contrattualmente vincolati al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dal Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare. Qualora il Responsabile del trattamento intenda sostituire i Subresponsabili indicati nell'Allegato A, dovrà informare il Titolare preventivamente e per iscritto, con un preavviso di 60 giorni. Resta ferma la possibilità di derogare al termine di preavviso, nel caso siano necessarie operazioni di mitigazione di un disastro imputabile al subfornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce che eventuali, nuovi, Subresponsabili presenteranno almeno le stesse caratteristiche e garanzie dei Subresponsabili indicati nell'Allegato A e saranno vincolati contrattualmente al rispetto dei medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dai Subresponsabili.

6. DURATA - CESSAZIONE

6.1 L'efficacia del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di entrambe le Parti sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto di servizi.

6.2 All'atto della cessazione del Contratto di servizi il Fornitore dovrà cessare qualsiasi operazione di trattamento dei Dati Personali e restituire al Committente tutti gli eventuali Dati Personali trattati ai fini dell'esecuzione del Contratto di servizi di cui il Fornitore dovesse disporre (es. anagrafiche degli interessati, dati di contatto degli interessati) o, su richiesta del Committente, provvedere alla loro distruzione, fornendone apposita attestazione, eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione in adempimento di obblighi normativi di cui andrà data contestuale attestazione al Committente.

7. MISURE DI SICUREZZA

7.1 Con riferimento alle operazioni di trattamento dei Dati Personali necessarie ai fini della esecuzione del Contratto di servizi, il Fornitore dichiara e garantisce (i) di mantenere, ogni e qualsiasi misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei Dati Personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi come previsto nel Contratto di servizi e (ii) che tali misure sono conformi anche alle misure di sicurezza necessarie e conformi ai principi di cui all'art. 32 del Regolamento Privacy, nonché ogni altra misura obbligatoria di legge.

7.2 Con riferimento al trattamento di Dati Personali svolti con l'ausilio di strumenti elettronici per la prestazione dei Servizi e la gestione del database per conto del Committente, il Responsabile si impegna ad attuare le seguenti misure:

- i. scegliere gli amministratori di sistema tra quei soggetti dotati di esperienza, capacità ed affidabilità, in grado di garantire il pieno rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- ii. nominare gli amministratori di sistema individualmente, elencando analiticamente gli ambiti di operatività consentiti a ciascun amministratore di sistema in relazione al proprio profilo di autenticazione;
- iii. tenere un elenco aggiornato dei soggetti nominati amministratori di sistema e, su richiesta, mettere tale elenco a disposizione del Committente e/o delle autorità competenti;

7.3 Il Fornitore si impegna a verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate.

8. CONTROLLI

8.1 Il Fornitore riconosce e accetta che il Committente, nell'ambito dei poteri e obbligazioni ad esso spettanti in quanto Titolare del trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento di Dati Personali svolte dal Fornitore, come anche le misure di sicurezza attuate da quest'ultimo per le finalità di cui al presente contratto, anche mediante appositi audit da concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative.

[Luogo, Data]

Il Titolare del trattamento

Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. preso atto di quanto previsto nel presente atto di nomina e dalla normativa vigente, dichiara di accettare l'incarico di Responsabile del trattamento.

Il Responsabile del trattamento



ALLEGATO A

(ELENCO DEGLI EVENTUALI SUBRESPONSABILI DI CUI SI AVVALE IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI NOMINA)

DENOMINAZIONE, SEDE E DATI DI CONTATTO DEL SUBRESPONSABILE	ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEMANDATE AL SUBRESPONSABILE	LUOGO DEL TRATTAMENTO LOCALIZZAZIONE DEI SERVER
SEEWEB S.R.L	ARCHIVIAZIONE HOSTING CLOUD IASS	MILANO FROSINONE

**INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI ILLECITI
IN BASE ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023**

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS Puglia) L.mare N. Sauro n. 33 – (70121) Bari

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali connessi alla trattazione di segnalazioni di fatti ritenuti illeciti secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nel dettaglio indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso, sono trattati da AReSS per il tramite del RPCT nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di acquisire gli elementi volti a consentire l'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in una amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso l'amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all'Anac.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti all'Agenzia dalla persona segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio o collaborazione con l'Agenzia commesse dai soggetti che operano presso l'Agenzia e quelli raccolti nell'ambito delle verifiche effettuate a cura del RPCT, anche rientranti tra le categorie particolari o tra i dati giudiziari, sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Agenzia o, ricorrendone i presupposti, delle competenti autorità indicate all'art. 11, d.lgs. n. 24/2023.

I dati personali sono forniti dalla persona segnalante mediante comunicazione scritta od orale per il tramite del RPCT, secondo le modalità illustrate nella Procedura Operativa Whistleblowing dell'Agenzia Regionale per la Salute Ed Il Sociale (Aress Puglia) (ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24), ovvero sono acquisiti da terzi (ad es. testimoni) o presso fonti pubblicamente accessibili nell'ambito delle verifiche preliminari che il RPCT è tenuto a porre in essere.

Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell'Ente ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice privacy) dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012. Come previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 24/2023, i dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

DESTINATARI DEI DATI

E

ARESS PUGLIA - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE E IL SOCIALE
Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale
Protocollo N.0002050/2024 del 11/06/2024

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Whistleblowing Solutions è il partner tecnologico selezionato da Transparency International e l'Associazione Hermes promotori del progetto Whistleblowing PA.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Agenzia, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Non è previsto trasferimento di dati personali verso Paesi terzi.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Agenzia, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso l'Agenzia (AReSS Puglia - Responsabile della Protezione dei dati personali, L.mare N. Sauro, 33, 70121, Bari o scrivendo al seguente indirizzo email: dpo.aress@pec.rupar.puglia.it .

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).